

Oggetto: Pubblicazione del decreto 12 novembre 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Proroga dei termini per la presentazione della Scheda SISTRI.

Si ricorda che l'art. 28, al comma 1, del D.M. n. 52/2011 stabilisce che:

*“Entro il termine di cui all'**articolo 12, comma 1**, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, **comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI**, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:*

- a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;*
- b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;*
- c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;*
- d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza”.*

Orbene, con il decreto in oggetto, il Ministero dell'Ambiente ha modificato l'**art. 12, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009¹**, prevedendo che i soggetti obbligati devono inviare la **Scheda SISTRI** entro i seguenti termini:

- *“Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011,*
- *ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012”.*

Pertanto, *i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti*, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge n. 70/1994, devono ora provvedere ad inviare la **“Scheda SISTRI”** di cui all'art. 28, comma 1, del D.M. n. 52/2011, entro le seguenti scadenze:

- A) **30 aprile 2012** per i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
- B) **“entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI”** per i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nel periodo che va dal il 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore del SISTRI.

¹ L'art. 28, comma 3, del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 ha previsto – far data dalla sua entrata in vigore – la cessazione degli effetti del D.M. 17 dicembre 2009, **ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2.**

In caso di mancato invio della comunicazione entro i termini di legge, **le sanzioni vanno da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro**; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro** (cfr. *l'art. 4, comma 2-ter, D.Lgs. n. 121/2011* che prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'*art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006*, nella formulazione previgente a quella di cui al *D.Lgs. n. 205/2010*).

Inviato in allegato alla presente il testo del D.M. 12 novembre 2011.

Cordiali saluti,

Ufficio Legislativo e Affari Giuridici